

Direzione Contrattazione 2

U.O. Sanità

Risposta alla nota prot. 2479/20 del 20/05/2020

Prot. ARAN E 0003497/2020 del 26/05/2020

Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Nazionale
Via del Viminale, 43 sc. B
00184 Roma
cnoas@pec.it

Oggetto: Quesito – Dirigenza del Servizio Sociale in Sanità.

Con riferimento alla Vostra nota, dopo esserci confrontati anche con il Comitato di Settore, riteniamo che, in considerazione del fatto che il 19.12.2019 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area della Sanità 2016-2018 e del fatto che la nuova definizione dei comparti di contrattazione, almeno per la tornata 2016-2018, ha collocato i PTA delle aziende e degli enti del SSN in un contratto diverso da quello dei sanitari, sia necessario chiarire, quale sia il CCNL di appartenenza della dirigenza in oggetto ricostruendo la normativa in materia.

A tal proposito, si ritiene che, in via provvisoria, ovverosia sino a quando verrà emanata la relativa disciplina concorsuale, gli incarichi dirigenziali di coordinamento degli assistenti sociali rientrerebbero tra gli incarichi delle professioni sanitarie e quindi sarebbero soggetti alla disciplina contrattuale del nuovo CCNL dell'Area Sanità 2016-2018.

Quanto sopra sembra potersi evincere dal CCNL dell'Area III (SPTA) del 17.10.2008 il quale ha previsto quanto segue:

“Incarichi provvisori

(Articolo 9 CCNL 17.10.2008)

1 In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente (che sarebbe l'incarico di cui all'articolo 8 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della

professione ostetrica) CCNL 17.10.2008 n.d.r.) può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-octies del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.

2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42 del CCNL 10 febbraio 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di assistente sociale.”

Per comodità, riportiamo, di seguito, anche la norma di legge 251 del 2000 sopra richiamata che ha definito, sempre in via provvisoria, tale incarico come triennale seppur rinnovabile, a tempo determinato e conferibile tramite procedura selettiva:

“7. Disposizioni transitorie.

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e il servizio sociale professionale e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché con un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle

pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 , e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale (4) .

3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

A supporto della attuale collocazione dei dirigenti coordinatori degli assistenti sociali nel nuovo CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, che, tra l'altro, sembrerebbe anche la prassi già in corso nelle aziende sanitarie, si adduce altresì quanto segue:

- la collocazione di questo nuovo dirigente nella stessa legge quadro della dirigenza delle professioni sanitarie cioè la legge 251/00;
- la collocazione generalizzata nelle aziende sanitarie del servizio sociale professionale nel dipartimento o servizio delle professioni sanitarie e sociosanitarie;
- la collocazione, ex art. 5 della recente Legge 3/18 di riforma dell' impianto ordinistico delle professioni sanitarie, dell'assistente sociale non nell'area tecnica bensì nell'area delle professioni sociosanitarie in quanto profilo che concorre con le professioni sanitarie ad attuare la tutela della salute come indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Resta inteso che l'assoggettamento dei dirigenti coordinatori degli assistenti sociali al nuovo CCNL dell'Area Sanità 2016-2018 non implica e non opera un cambio di ruolo in quanto essi, nella aziende ed enti del SSN sono sempre stati e restano appartenenti al ruolo

tecnico essendo tutt'ora vigente il DPR 761/79 che nell'articolo 1 collocava la professione di assistente sociale nel ruolo tecnico.

Ma è pur vero che, sempre con esclusiva attinenza alle aziende e agli enti del SSN, la normativa contrattuale sopra richiamata ha tracciato un percorso di carriera del tutto peculiare e non assimilato né a quello degli altri dirigenti del ruolo tecnico né a quello dei dirigenti del ruolo sanitario bensì a quello previgente e provvisorio dei dirigenti delle professioni sanitarie.

Premesso tutto quanto sopra, non si può non tenere presente anche che l'attrazione dei dirigenti in questione nel CCNL dell'Area della Sanità è avvenuta soltanto a far data dall'entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 e comunque senza aver inserito in quest'ultimo contratto una esplicita disposizione dedicata a questi dirigenti. E' quindi comprensibile che essi possano essere stati, da qualche azienda, sino ad oggi, collocati nel ruolo tecnico.

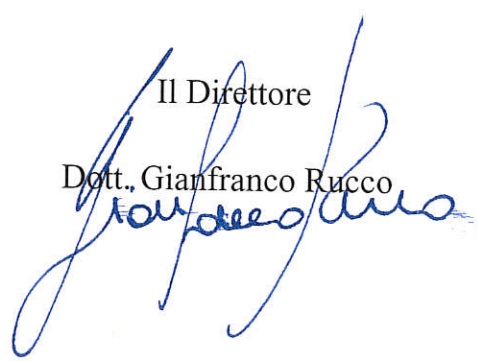
Si evidenzia infine che gli strumenti della contrattazione collettiva sono insufficienti a dare un inquadramento definitivo e certo a queste figure tant'è che la norma contrattuale vigente è provvisoria e ormai anche piuttosto datata.

Solo in estremo margine, si rammenta anche che negli enti locali possono esserci dirigenti del servizio sociale professionale. In tal caso, ad essi si continuerà ad applicare il CCNL della dirigenza delle regioni ed autonomie locali e, in seguito, quello in fieri dell'area funzioni locali.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Gianfranco Rucco



DSC